



Al Prefetto della Provincia di Sondrio

Prot. n. 22777/2014 (**Fasc. 1694/2014 S.A.**)

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

VISTO il provvedimento n. 10/2014 - 18824 del 4.7.2014 emesso dalla Provincia di Sondrio, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione denominata "**XXX TROFEO RE STELVIO - X MAPEI DAY**", per il giorno 13 luglio 2014;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Bormio e Valdidentro;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri, del Comando Sezione Polizia Stradale di Sondrio, del Settore Polizia di Frontiera di Tirano, dei Comuni di Bormio e Valdidentro e dell'A.N.A.S. di Sondrio;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la chiusura al traffico della S.S. 38 nel tratto di strada da Bormio, Via Al Forte per SS. 38, Via Milano, Via Stelvio con arrivo al Passo Stelvio (limite provincia di Sondrio), il giorno **13 luglio 2014** nella fascia oraria **dalle ore 8.30 alle ore 14.00**.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito delle manifestazioni, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal passaggio dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n. 29 e successive integrazioni;



Il Prefetto della Provincia di Sondrio

Prot. n. 22777/2014 (Fasc. 1694/2014 S.A.)

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'organizzazione dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/1/43384/116/1 in data 17.6.2003 e successive integrazioni.

La massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata dall'Ente che ha emanato il decreto di autorizzazione e dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Sondrio, 7 luglio 2014

az



Il Dirigente dell'Area III
Viceprefetto Aggiunto
(Sorrentino)
[Signature]

Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- COMMISSARIATO DEL GOVERNO di BOLZANO
- QUESTURA di SONDRIO
- COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di SONDRIO
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA di SONDRIO
- COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE di SONDRIO
- SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA di TIRANO
- COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA di BORMIO (fax 0342904686)
- POLIZIA STRADALE ENGADINA E VALLI - 7513 SILVAPLANA (CHZ) giacomo.pianta@kapo.gr.ch
- PROVINCIA di SONDRIO
- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE - Centrale Viabilità (fax 0471201157)
- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE - Servizio Stradale Val Venosta
- COMUNE di BORMIO
- COMUNE di VALDIDENTRO
- A.N.A.S. - SEZIONE di SONDRIO - Via Gramsci 21 - SONDRIO
- "UNIONE SPORTIVA BORMIESE" - Via Buon Consiglio 25 - BORMIO usbormiese@pecmail.net

Ufficio Depenalizzazione - Via Mazzini n. 73 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342532402 - Fax 0342532447 - PEC: protocollo.prefso@pec.interno.it